

Impatto della riforma sulla gestione dei compensi, nuovi adempimenti fiscali e mantenimento delle agevolazioni per le società sportive

FIR – Dalmine 21 marzo 2026

Relatore: Dott. Donato Foresta

LA RIFORMA DELLO SPORT – LE TAPPE DEL PERCORSO

LEGGE DELEGA 8.8.2019, N.86 →
Deleghe al Governo e altre disposizioni
in materia di ordinamento sportivo, di
professioni sportive nonché di
semplificazione

DECRETI LEGISLATIVI

- I – Ordinamento sportivo]
- II - Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo **[d.lgs. 28.02.2021 n.36]**
- III – Rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo **[d.lgs. 28.02.2021 n.37]**
- IV – Riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi **[d.lgs. 28.02.2021 n.38]**
- V – Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi **[d.lgs. 28.02.2021 n.39]**
- VI – Sicurezza nelle discipline sportive invernali **[d.lgs. 28.02.2021 n.40]**

LA RIFORMA DELLO SPORT – I RAPPORTI DI LAVORO

D.LGS. 28.02.2021 – n.36 (G.U. 18.03.2021 n.67) -

E' LAVORATORE SPORTIVO

Atleta

Allenatore

Istruttore

Direttore Tecnico

Direttore Sportivo

Preparatore atletico

Direttore di gara

Ogni tesserato che svolge mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva (escluse quelle amministrativo-gestionali)

UOMO O DONNA

SETTORE PROFESSIONISTICO O
DILETTANTISTICO

sulla base dei regolamenti
tecnici dei singoli enti affilianti

ESERCITA L'ATTIVITA' SPORTIVA

VERSO UN CORRISPETTIVO

a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel RAS, delle FSN, DSA, EPS, Associazioni Benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato

TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO

Lavoro subordinato

Lavoro autonomo

Collaborazione coordinata e continuativa
(art.409 co.1 n.3 c.p.c.)

Lavoro Occasionale

IL RIFERIMENTO ALL'ART.2, co 1, JOBS ACT È SOPPRESSO
Art. 2 (D.Lgs. 81/2015 c.d. «Jobs Act»)

.... si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro **prevalentemente** personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente



CONFERMATO L'ART.2, CO.2, lett. d) del JOBS ACT
Art. 2 (D.Lgs. 81/2015 c.d. «Jobs Act»)

....La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento: d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle ASD e SSD affiliate alle FSN, alle DSA e agli EPS riconosciuti dal CONI, come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 "

LA RIFORMA DELLO SPORT – I RAPPORTI DI LAVORO PER LO SPORT DILETTANTISTICO

Il lavoro sportivo si **presume** **oggetto di contratto di lavoro autonomo**, nella forma della **COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA**, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente

A) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, **non supera le 24 ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive (gare)

B) le prestazioni oggetto del contratto **risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo**, in osservanza dei regolamenti delle FSN, DSA e EPS di appartenenza

Ricorrendone i presupposti, le ASD, SSD, FSN, DSA, AB, EPS, anche paralimpici, il CONI, il CIP e Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di **LAVORO OCCASIONALE**, secondo la normativa vigente

SETTORE DILETTANTISTICO

- Lavoro Subordinato

Trattamento tributario

- **NESSUNA** Esenzione Irpef e addizionali

Trattamento pensionistico e assistenziale

- Iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPLS) gestito dall'INPS
- Aliquota contributiva: **34,28%** (fino ad un massimale retributivo euro 105.014, di cui **9,19%** a carico del dipendente).
- È, altresì, dovuta un'aliquota aggiuntiva (contributo di solidarietà) **dell'1%** a carico del lavoratore, da applicare sulla parte di retribuzione annua eccedente un determinato importo rivalutato annualmente fino ad un certo massimale (attualmente euro 48.279)
- Oltre euro 105.014 e fino a euro 765.552 annuo, è prevista ulteriore contribuzione previdenziale nella misura del **3,1%** (di cui 2,1% a carico del lavoratore)

➤ assicurazione INAIL

SETTORE DILETTANTISTICO

Trattamento *tributario* →
REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE (ART. 52 TUIR)

- **Co.Co.Co.**
 - **Esenzione** Irpef e addizionali **fino a 15.000 euro**
 - Oltre 15.000 euro → *Irpef a scaglioni, addizionali e detrazioni secondo le regole ordinarie*
 - **23%** fino a 15.000 euro
 - **25%** fra 15.001 euro e 28.000 euro
 - **35%** fra 28.001 euro e 50.000 euro
 - **43%** oltre i 50.000 euro

Trattamento pensionistico e assistenziale

SETTORE DILETTANTISTICO

- Iscritti alla **GESTIONE SEPARATA INPS**
- I contributi previdenziali sono dovuti **se il compenso supera € 5.000 e fino ad un massimale di 113.520 euro**
- **1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del datore di lavoro**

- **Co.Co.Co.**

CO.CO.CO. SPORTIVE		Aliquota	
A)	Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria → Aliquota base	24,00% DAL 2028	base imponibile ridotta del 50% fino al 31.12.2027
B)	Soggetti NON assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie → Aliquota base	25,00% DAL 2028	base imponibile ridotta del 50% fino al 31.12.2027
+ Aliquota aggiuntiva solo per i soggetti sub. B) (maternità, assegni nucleo familiare (assegno universale), degenza ospedaliera, malattie e congedo parentale, disoccupazione)		2,03%	100% A CARICO DEL DATORE


➤ **NO assicurazione INAIL:** si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'[articolo 51](#) della legge 27 dicembre 2002, n. 289

SETTORE DILETTANTISTICO

Trattamento *tributario* → **REDDITI DI LAVORO AUTONOMO (ART. 53 TUIR)**

- **Lavoro Autonomo**

- Esenzione Irpef e addizionali fino a 15.000 euro
- Oltre i 15.000 euro



SETTORE DILETTANTISTICO

Trattamento *pensionistico e assistenziale*

- Iscritti alla **GESTIONE SEPARATA INPS**
- I contributi previdenziali sono dovuti **se il compenso supera € 5.000** e fino ad un massimale di **113.520 euro**
- **Rivalsa INPS 4%**

PROFESSIONISTA CON PARTITA IVA		Aliquota	
A)	Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria → Aliquota base	24,00% DAL 2028	base imponibile ridotta del 50% fino al 31.12.2027
B)	Soggetti NON assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie → Aliquota base	25,00% DAL 2028	base imponibile ridotta del 50% fino al 31.12.2027
+ Aliquota aggiuntiva solo per i soggetti sub. B) (maternità, assegni nucleo familiare (assegno universale), degenza ospedaliera, malattie e congedo parentale, disoccupazione)		1,23%	

- Lavoro Autonomo

➤ NO assicurazione INAIL

PARTITE IVA

FOCUS RIFORMA

INTERVENTO

SPECIFICHE

DETTAGLI

**PARTITA IVA con regime
forfetario**

È possibile "start up" 5%
anche se precedentemente
si operava con art.67

**ATTENZIONE alle
clausole di
esclusione dal
regime forfetario**

codice ateco per istruttori 85.51.00
(base imponibile ==> 78%)

Passaggio da regime IVA senza agevolazioni ante
30.06.2023 a regime IVA agevolato (per le
collaborazioni sportive)

Le collaborazioni coordinate e continuative amministrativo-gestionali non professionali

(ART. 409, co. 1 e 3 CPC)

Ricorrendone i presupposti, **l'attività di carattere amministrativo-gestionale** resa in favore delle **SSD** ed **ASD**, delle **FSN**, delle **DSA** e degli **EPS** riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'[articolo 409](#), comma 1, n. 3, del codice di procedura civile

NB → NON è LAVORATORE SPORTIVO

Trattamento tributario → REDDITO ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE

- Esenzione Irpef e addizionali fino a 15.000 euro

- Oltre 15.000 euro → *Irpef a scaglioni, addizionali e detrazioni secondo le regole ordinarie*
 - **23%** fino a 15.000 euro
 - **25%** fra 15.001 euro e 28.000 euro
 - **35%** fra 28.001 euro e 50.000 euro
 - **43%** oltre i 50.000 euro

Le collaborazioni coordinate e continuative amministrativo-gestionali non professionali

(ART. 409, co. 1 e 3 CPC)

Trattamento *pensionistico e assistenziale*

- Iscritti alla **GESTIONE SEPARATA INPS**
- I contributi previdenziali sono dovuti **se il compenso supera € 5.000 e fino ad un massimale di 113.520 euro**
- **1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del datore di lavoro**

CO.CO.CO. AMMINISTRATIVO-GESTIONALI		Aliquota	
A)	Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria → Aliquota base	24,00% DAL 2028	base imponibile ridotta del 50% fino al 31.12.2027
B)	Soggetti NON assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie → Aliquota base	25,00% DAL 2028	base imponibile ridotta del 50% fino al 31.12.2027
+ Aliquota aggiuntiva solo per i soggetti sub. B) (maternità, assegni nucleo familiare (assegno universale), degenza ospedaliera, malattie e congedo parentale, disoccupazione)		2,03%	100% A CARICO DEL DATORE
PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO L'ALIQUOTA È DEL 33%			

➤ assicurazione INAIL

LAVORO OCCASIONALE

FOCUS RIFORMA

**RAPPORTI DI LAVORO
SPORTIVO DILETTANTISTICO
con COLLABORAZIONE
OCCASIONALE**

**NB: differenza tra «Prestazione
di lavoro occasionale» e
«Collaborazione occasionale»**

INTERVENTO

Redazione e
sottoscrizione
lettera d'incarico

SPECIFICHE

NO INPS fino a 5.000€

RITENUTA D'ACCONTO 20% fino a
5.000€

NO INAIL

SI' TESSERAMENTO (per copertura
assicurativa)

MANSIONARIO DEI LAVORATORI SPORTIVI

È stato pubblicato il 21 febbraio 2024 sul [sito del Dipartimento dello Sport](#) il decreto emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 1-ter, del d.lgs. n. 36/2021, n. 36, che contiene il **primo elenco delle mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva**, ulteriori rispetto alle sette figure di lavoratori tipizzate dalla riforma dello sport: atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara

L'elenco è stato redatto sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive, comunicate al Dipartimento per lo Sport, attraverso il CONI e il CIP, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche



i soggetti «**tesserati**» che svolgono tali mansioni possono essere considerati a pieno titolo “lavoratori sportivi” e godere della normativa di favore prevista dal d.lgs. n. 36/2021.

MANSIONARIO DEI LAVORATORI SPORTIVI

FIR

MANSIONE	RIF. REGOLAMENTO TECNICO
Dirigente accompagnatore	art. 7 e 8 Regolamento attività sportiva (RAS)
Dirigente addetto all'arbitro	art. 7 co. 1 lett. c RAS
Video analista	Art. 32 RAS
Educatore motorio	Art. 32 RAS
Formatori tecnici	Art. 32 RAS
Tutor progetti tecnici e scolastici	Art. 32 RAS
Addetti alla sicurezza dei praticanti e procedure antidoping non professionali	Art. 32 RAS
Assistente e addetti tecnici alle gare e manifestazioni, raduni, centri di formazione federale e avviamento allo sport	Art. 32 RAS
Componenti struttura tecnica federale nazionale e regionale	Art. 32 RAS

VOLONTARI

FOCUS RIFORMA	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
RAPPORTO DI LAVORO VOLONTARIO [ART. 29]	Raccogliere DICHIARAZIONE scritta del volontario di voler svolgere l'attività con spirito volontaristico	procedere all'attivazione del registro dei volontari → non obbligatorio per ora per le ASD/SSD	Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto a ciascuno attraverso il RAS	art. 29 c. 4 + art. 34 c.1 (art.51 L.289/2002)
	Obbligo di assicurare i Volontari per la responsabilità civile verso terzi + Copertura infortunistica garantita dal TESSERAMENTO per atleti, dirigenti e tecnici	Nota spese del volontario (con allegate "pezze giustificative" o "autocertificazione"), salvo per i rimborsi «forfettari»	I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente. Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo 35, comma 8-bis, e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall'articolo 36, comma 6.	art. 29 c. 2
	NO obbligo del libro dei volontari (salvo per gli Enti Sportivi Dilettantistici che siano anche ENTI DEL TERZO SETTORE)	rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti		

PREMI

FOCUS RIFORMA	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
PREMI	<p><u>Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di PREMIO per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, FSN, DSA, EPS, ASD, SSD, sono inquadrate come PREMI ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ==> RITENUTA D'IMPOSTA 20%</u></p>	<p>DEVE ESSERCI ALEATORIETA' e non accordo "contrattuale" con le Parti (delibera unilaterale del CD). ==> il premio riconosciuto a un Atleta/tecnico che ha ANCHE un contratto di co.co.co diventa parte variabile del compenso e va trattato come co.co.co (così come se l'allenatore ha P.IVA Va inserito in fattura);</p>		Art. 36, co 6 quater



Comitato Regionale Lombardia

Via Giovanni Battista Piranesi, 46, 20137 Milano

Tel: 02 710 494 12

lombardia@coni.it - lombardia@cert.coni.it

Grazie per l'attenzione

Dott. Donato Foresta

donato.foresta@veritax.it